

**Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836 e 846-847). Modifica.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 2021, modificato con la presente deliberazione n. 6/2022 nei seguenti articoli:

### **Articolo 21- Accertamento, sanzioni e indennità**

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché tutte le previsioni di cui agli artt. 11 c. 3 e 12 c. 3 del presente Regolamento, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000.
2. ***A termine del comma 821 della Legge 160/2019 e della legge 689/1981, ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997, sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 10%, oltre agli interessi al tasso legale..***
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 3.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria

abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

.....

.....

#### **Articolo 56- Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché tutte le previsioni di cui all' art. 37 cc. 4 e 5 del presente Regolamento, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000.
2. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689(DGC n. 63 del 13.04.2017)
3. ***Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 , sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 10%. Il Funzionario responsabile notifica al titolare della concessione o autorizzazione apposito avviso di accertamento esecutivo, applicando dette sanzioni oltre agli interessi al tasso legale.***
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le

modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

\*\*\*\*\*